



ORDINANZA N. 101 DEL 31/10/2024

OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO ATTRAVERSO LA LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA, NONCHÉ PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO E PER LO SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI.

Il Responsabile dell'U.O. VI - Area Territorio e Ambiente

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità, in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni geografiche e climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili;
- la Direttiva Europea 2008/50/CE del 21/05/2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambientale e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 155/2010, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale. E nel far ciò tale Direttiva fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente. In particolare, prevede un valore limite giornaliero di polveri sottili PM10 pari a 50 µg/m3 da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prescrive inoltre l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuativo, a partire dal 2008, dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite. La Commissione Europea, valutata la documentazione che l'Italia produrrà per dimostrare l'effettivo adempimento della sentenza, potrà chiedere alla Corte di Giustizia di disporre l'applicazione di sanzioni pecuniarie;
- i monitoraggi della qualità dell'aria condotti da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenziano come le polveri PM10 permangono un inquinante critico, in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;
- la combustione delle biomasse legnose ha un'evidente responsabilità nella formazione delle polveri sottili ed in particolare del benzo(a)pirene, composto che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;

PRESO ATTO che:

- la Regione Veneto con Deliberazione di Giunta n. 2130 del 23 ottobre 2012, " Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt 3 e 4 del D.Lgs 13.08.2010 n. 155", allegato B, il progetto di riesame della zonizzazione della Regione collocava il Comune di Spresiano inserito nell'agglomerato "IT0513 Pianura e Capoluogo bassa pianura" compreso tra le zone interessate dalla citata procedura di infrazione europea;
- la Regione Veneto con Delibera Consiglio Regionale n.90 del 19 aprile 2016 ha approvato - l'aggiornamento del Piano Regionale e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2014) con gli sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale sopravvenuti. E che tale aggiornamento prevede per i Comuni la possibilità di adottare misure emergenziali per contenere i valori delle polveri sottili (PM10) presenti nell'atmosfera durante i mesi invernali;

- l'Accordo di programma delle Regioni del Bacino Padano approvato dalla Giunta Regionale con Delibera di Giunta Regionale n. 836 del 06 giugno 2017 "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", e così come integrato dalle misure straordinarie introdotte con la Delibera di Giunta Regionale n. 238/2021, descrive le seguenti procedure di attivazione delle misure temporanee omogenee da applicare nelle quattro Regioni del Bacino Padano (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte), al verificarsi di condizioni di accumulo progressivo e di aumento delle concentrazioni di PM10 correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti. L'Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. L'Accordo prevede inoltre l'attivazione di specifiche misure temporanee ed omogenee in base ai livelli di allerta raggiunti: livello di nessuna allerta – verde, livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso. I livelli di allerta vengono comunicati da ARPAV ai Comuni, a seguito della valutazione dei dati di PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. La stazione di riferimento per il Comune di Spresiano è la stazione di Conegliano;

- la Giunta Regionale in considerazione del permanere della situazione di criticità legata al PM10, con deliberazione n. 238 del 02 marzo 2021 ha approvato il "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea". Detto piano straordinario individua le ulteriori misure per ridurre nel più breve tempo possibile i livelli di inquinamento da materiale particolato (PM) al di sotto dei valori limite. Queste misure sono state introdotte ad integrazione di quanto già previsto dai singoli piani regionali ed agiscono sulle emissioni dirette di PM e sulle emissioni dei principali precursori NOx ed NH3, e riguardano i tre settori più importanti per la riduzione delle emissioni di particolato atmosferico: traffico, riscaldamento a biomassa, agricoltura e zootecnia, prevedendo, tra l'altro, una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che tenga conto anche della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche e che integri il bollettino nitrati;

- la Regione Veneto con Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16 ottobre 2018, demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ (Tavoli Tecnici Zonali);

- la Regione Veneto con Deliberazione di Giunta n. 1855 del 29 dicembre 2020, in adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. - 155/2010, ha approvato il riesame della zonizzazione e classificazione del territorio regionale del PRTRA, individuando il Comune di Spresiano nell'ambito territoriale IT0522 – Pianura - non appartenente all'agglomerato e con popolazione tra 10.000 e 30.000 abitanti;

- la Regione Veneto, nel quadro delle attività di gestione della qualità dell'aria, ha posto sempre più attenzione alla necessità di favorire la riduzione dell'inquinamento nel territorio regionale promuovendo misure strutturali per il raggiungimento dei valori limite di particolato e ossidi di azoto in atmosfera previsti dalla vigente normativa in materia. Con apposita Delibera di Giunta Regionale n.738 del 21 giugno 2022 in attuazione al progetto di "miglioramento della qualità dell'aria", concede contributi per la rottamazione ed acquisto di impianti termici domestici alimentati a biomassa legnosa, come pubblicato sul BUR n.78 del 08 luglio 2022;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09 agosto 2021 con la quale la Regione Veneto ha approvato gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure straordinarie per la qualità dell'aria e successiva Delibera di Giunta Regionale n.1537 del 11 novembre 2021 ha dato l'avvio della procedura di aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 90/2016;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.786 del 12 luglio 2024 con la quale la Regione Veneto estende fino all'approvazione dell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento

dell'Atmosfera adottato con Delibera di Giunta Regionale n.480 del 2 maggio 2024, la validità delle seguenti misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della Delibera di Giunta Regionale n. 238 del 02 marzo 2021 ed integrate dalla Delibera di Giunta Regionale n.1089 del 19 agosto 2021:

- Divieto di combustioni all'aperto di residui vegetali e potenziamento dei controlli;
- Divieto di spandimento di liquami zootecnici in condizioni di allerta superiore a verde per inquinamento atmosferico (sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o interrimento immediato);
- Divieto di combustione di biomasse per stufe inferiore a 3 stelle in allerta verde e inferiore a 4 stelle in condizioni di allerta superiore a verde, in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi e relativo potenziamento dei controlli;
- Abbassamento di 1° C nelle abitazioni ed edifici pubblici in condizioni di allerta superiore a verde;
- Rafforzamento delle limitazioni alla circolazione veicolare previsti dall'Accordo di Bacino Padano, nei comuni con popolazione maggiore di 30.000 abitanti e nei comuni ricadenti nelle zone di Agglomerato: divieto della circolazione dei veicoli privati fino a euro 4 diesel nei giorni feriali dalle 8:30 alle 18:30 in allerta verde; estensione del divieto alle auto private euro 5 diesel in allerta arancione e ulteriore estensione ai veicoli commerciali leggeri in allerta rosso;
- Rafforzamento delle limitazioni alla circolazione veicolare previsti dall'Accordo di Bacino Padano: introduzione del divieto di circolazione dei veicoli privati fino a Euro 2 (compreso) nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti non appartenenti alle zone Agglomerato;
- Rafforzamento delle limitazioni alla circolazione veicolare previsti dall'Accordo di Bacino Padano: introduzione di una domenica ecologica al mese nei comuni con popolazione maggiore a 30.000 abitanti e nei comuni ricadenti nelle zone Agglomerato;

RICHIAMATO il verbale della seduta del Tavolo Tecnico Zonale tenutosi presso la Provincia di Treviso in data 03/10/2024, assunto a protocollo comunale al n. 23748 del 24/10/2024, durante la quale è stata illustrata la situazione della qualità dell'aria ed in particolare degli avvenuti superamenti, nel corso del 2023, dei valori di PM10, meritevoli di attenzione anche e soprattutto nella Provincia di Treviso;

TENUTO CONTO delle informazioni sui dati sulla qualità dell'aria esposti da ARPAV durante la seduta del TTZ del 03/10/2024 e delle indicazioni ivi espresse volte all'osservanza delle misure individuate nell'Accordo del Bacino Padano in vigore e delle norme regionali vigenti, mantenendo quanto più possibile uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure riassunte nell'Allegato A della Delibera di Giunta Regionale n. 1089 del 9 agosto 2021 riguardanti la limitazione del traffico, la combustione delle biomasse e dello spargimento liquami in agricoltura;

CONSIDERATO che l'Accordo del Bacino Padano prevede altresì che le misure temporanee ed omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio il sistema di azioni è modulato su tre livelli di allerta per il PM10:

LIVELLO DI ALLERTA	MECCANISMO DI ATTIVAZIONE DELL'ALLERTA	SEMAFORO
Nessuna allerta	Nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (pari a 50 µg/m ³) della concentrazione di PM ₁₀ .	Colore Verde
Primo Livello	Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m ³ sulla base della verifica effettuata il lunedì, mercoledì e venerdì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti.	Colore Arancione
Secondo Livello	Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m ³ sulla base della verifica effettuata il lunedì, mercoledì e venerdì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti.	Colore Rosso

CONSIDERATO che l'Accordo del Bacino Padano prevede altresì che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee avviene sulla base della verifica e comunicazione ai

Comuni da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. In base al livello di allerta raggiunto si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;

PRESO ATTO che:

- le fonti di inquinamento atmosferico sono classificate in emissioni provenienti da:

- Traffico veicolare (fonte mobile);
- Impianti termici civili e combustione di biomassa (fonte fissa);
- Impianti termici industriali (fonte fissa);
- Agricoltura e zootecnia (fonte fissa);

- le misure antismog hanno lo scopo di ridurre la produzione di rifiuti gassosi in ragione del minor consumo di combustibile, attuato con la riduzione di almeno 1°C delle temperature nelle abitazioni negli edifici pubblici e industriali e nella riduzione della combustione di biomassa;

RITENUTO, al fine di contenere l'esposizione della popolazione agli agenti nocivi aerodispersi in atmosfera, inclusi nel particolato sottile PM10 provenienti da fonti fisse e mobili ed a concentrarsi al sussistere di condizioni meteo climatiche critiche dal punto di vista del ricircolo d'aria in atmosfera durante il periodo invernale 2024/2025, di aderire al suddetto Accordo di Programma attraverso l'applicazione delle misure straordinarie per la qualità dell'aria discusse nel Tavolo Tecnico Zonale;

VISTO:

- la L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii "Norme per la tutela ambientale";
- la L.R. n. 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso - nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- il D.P.R. N.412/1993 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10"
- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- L.R. Veneto n.11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112";
- l'art. 182, comma 6, D.Lgs. 152/2006 "Testo Unico delle Norme Ambientali" in cui è prevista la facoltà per i Comuni "di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tali attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambientale e per un'aria più pulita in Europa";
- il DPR 16/04/2013, n. 74, e ss.mm.ii., "Regolamento recante definizioni dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per gli usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del DPR 19/08/2005, n 192";
- la DGRV n. 122 del 10/01/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";
- il D.M. n. 186/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
- la DGRV n. 836 del 06 giugno 2017 Approvazione del nuovo "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";

- la DGRV n. 1855 del 29 dicembre 2020 "Revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs 13.08.2010 n. 155 approvata con DGR n. 2130 del 23.10.2012. Deliberazione n. 121 /CR del 17.11.2020. Approvazione";
- la DGRV n. 238 del 02 marzo 2021 "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea";
- la DGRV n. 813 del 22 giugno 2021 "Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della disciplina regionale per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto e della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE";
- la DGRV n. 1089 del 09 agosto 2021: "DGR n. 238/2021 avente ad oggetto "Pacchetto di misure - straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure";

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa, fino al 30/04/2025, 7 giorni su 7, dal lunedì alla domenica, nell'INTERO TERRITORIO COMUNALE:

1. di limitare la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del DPR n. 74/2013, nei seguenti edifici (Fonti fisse), a prescindere dal livello di allerta raggiunto:

- a massimi 19°C + 2°C di tolleranza negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/93, con le sigle:

E.1 – residenza e assimilabili;

E.2 – uffici e assimilabili;

E.4 – attività ricreative o di culto e assimilabili;

E.5 - attività commerciali e assimilabili;

E.6 – attività sportive;

- a massimi 17°C + 2°C di tolleranza negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla

E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Sono esclusi dal rispetto delle limitazioni i siti produttivi qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- esigenze tecnologiche o di produzione che richiedono temperature diverse dai valori limite;

- l'energia termica per la climatizzazione degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

Sono altresì esclusi dal rispetto delle limitazioni:

- gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori e anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza di soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alla permanenza e al trattamento medico dei degenti e degli ospiti;

- gli edifici adibiti a piscine.

2. di regolare le aperture delle porte di ingresso nelle attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni), al fine di evitare ingiustificati sprechi di calore, limitando l'apertura delle porte di accesso alle sole movimentazioni delle merci e degli utilizzatori.

3. CON LIVELLO Allerta – Colore Verde:

il DIVIETO di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle", secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017;

4. AL RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO DI ALLERTA 1 o 2 – colore Arancio e Rosso,

il DIVIETO di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "4 stelle", secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017;

5. AL RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO DI ALLERTA 1 o 2 – colore Arancio e Rosso, ABBASSAMENTO di 1°C nelle abitazioni e edifici pubblici;

6. il DIVIETO di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari, a prescindere dal livello di allerta raggiunto:

- cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;

8. il DIVIETO di effettuare combustioni all'aperto di residui vegetali in particolare in ambito agricolo e di cantiere, compresi i "falò e panevin" tradizionali non autorizzati, e a prescindere dal livello di allerta raggiunto, fatta eccezione per quelli disposti dall'autorità preposta per motivi fitosanitari;

9. l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet, che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della Norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di Certificazione accreditato;

ORDINA

altresi

fino al 30/04/2025, 7 giorni su 7, dal lunedì alla domenica, nell'INTERO TERRITORIO COMUNALE:

il DIVIETO di spandimento di liquami zootecnici (non letami) nei periodi di adozione delle misure emergenziali (Livello 1 – arancio e Livello 2 – rosso). Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo comunale, nel sito istituzionale e diffuso in tutte le forme ed i modi efficaci ed opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

- che il presente provvedimento venga trasmesso:

- alla Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Ambiente – Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera – C.I.S.;

- alla Provincia di Treviso – Settore Ambiente Pianificazione Territoriale – T.T.Z.;

- al Prefetto, al Questore, alla Stazione dei Carabinieri di Spresiano;

- all'Azienda ULSS 2 "Marca trevigiana";

- al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso;

- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

INVITA

- a rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici;

- a limitare l'utilizzo della legna, cippato e del pellet per il riscaldamento domestico, laddove non strettamente necessario per il riscaldamento dell'abitazione e favorire l'installazione di macchine a doppia combustione catalitica. Comunque si invita a bruciare nelle stufe, legna secca stagionata (con tenore di umidità uguale o inferiore a 40%);

- a sostituire/pulire i filtri dei sistemi di riscaldamento ad aria (es. condizionatori, mobiletti fancoil, ecc.);

- ad evitare l'uso dell'auto per gli spostamenti brevi;

- a utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (car-sharing, car-pooling);

- a incrementare l'utilizzo di trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del mezzo proprio (sia auto che moto) ed in particolare se diesel;
- a effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli, sia di auto che di moto e motorini e soprattutto per i veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;
- a prendere coscienza dei propri consumi di energia elettrica e termica ed elaborare soluzioni per ridurli; formare e informare i propri familiari, il personale e i propri collaboratori circa i comportamenti più opportuni da tenere per consumare meno possibile;
- a limitare l'attività all'aperto e di sosta in aree con intenso traffico da parte di persone sensibili come gli anziani, i bambini o soggetti in precarie condizioni di salute; evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta nelle giornate ad alto inquinamento;

RENDE NOTO

- che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 è previsto sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nelle stazioni di riferimento e delle previsioni metereologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV reperibile al seguente link: <https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>
- chiunque violi le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (da € 25,00 a € 500,00) e secondo i criteri stabiliti dalla Legge n. 689/1981, salvo diverse disposizioni di legge;
- per il mancato rispetto del divieto derivante dal combinato disposto degli artt. 256-bis, comma 6, e 182, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/2006, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 255, comma 1, dello stesso decreto (da € 300,00 a € 3.000,00) e secondo i criteri stabiliti dalla legge n. 689/1981;
- per la mancata osservanza delle prescrizioni date con l'autorizzazione ex art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ai sensi degli artt. 9 e 17 bis del T.U.L.P.S. stesso, è punita con sanzione amministrativa da € 516,00 e € 3.098,00;
- il Comando di Polizia Locale e quanti altri per dovere e competenza sono incaricati di vigilare per il rispetto e l'esecuzione della presente ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia;
- contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della D.Lgs 109/2010 e ss.mm.ii., entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971 n.1199, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;

Dalla Residenza Municipale, li 31/10/2024

Il Responsabile dell'U.O. VI - Area Territorio e Ambiente

Pierluigi Visentin / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(artt. 23-ter e 24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)